

Violenza sessuale e di genere: considerare la disabilità*

«In quel documento non si diceva nulla di specifico riguardo alle persone con disabilità»: per questo l'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) ha deciso di contribuire attivamente al "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", curato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, tramite un proprio documento, che parte dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Anche l'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) ha deciso di partecipare alla consultazione pubblica lanciata in quest'ultimo mese dal **Dipartimento per le Pari Opportunità** della Presidenza del Consiglio, per l'elaborazione del [Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere](#), chiedendo in particolare di apportare ai lavori che dovranno portare alla definizione delle relative Linee d'azione, alcuni specifici spunti nel rapporto che vi è in genere tra **violenza sessuale e di genere e condizione di disabilità**, rimanendo per altro a disposizione per fornire specifici dati di analisi e di ricerca.

«L'auspicio – spiegano in tal senso dall'ANFFAS – è che grazie a questa nostra iniziativa, possano essere recepite nel *Piano* le specificità delle persone con disabilità, come tra l'altro sancito dalla stessa [Convenzione ONU](#) sui Diritti delle Persone con Disabilità a cui è fortemente ancorato il nostro contributo». E infatti, il punto di partenza del documento elaborato dall'Associazione, a firma del presidente nazionale **Roberto Speciale**, è proprio il sedicesimo articolo della Convenzione ONU (*Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti*), del quale riportiamo in calce il testo integrale.

Rispetto a quanto contenuto in tale articolo, «è chiara – secondo quanto si legge nel documento dell'ANFFAS – la necessità di prevedere nelle varie *Linee d'azione* del *Piano*, tutte condivisibili, un particolare riguardo perché azioni, attività, servizi e rilevamento di dati **tengano conto anche di vittime o potenziali vittime con disabilità**, molto spesso addirittura **minori**. Del resto, appare strana la mancata espressa previsione di ciò, laddove lo Stato italiano sia nel Codice Penale sia nella [Legge n. 104](#) del 5 febbraio 1992, da decenni tiene conto che la condizione di disabilità e di minore età, **aumenta di molto il rischio** e rende anche più deplorabile (per la maggior cedevolezza delle vittime) la violenza sessuale e di genere. Né la sola presenza di aggravanti di sanzioni penali nell'una e nell'altra sede legislativa può ritenersi sufficiente, vista la necessità di adottare le adeguate misure (come

quelle pensate in via generale nel *Piano d'azione* in oggetto) per prevenire anche tale specifico maggiore rischio e predisporre anche specifici programmi di reinserimento per le persone con disabilità e/o minori, vittime di violenza sessuale e di genere. Infatti, al di là della pena per i colpevoli di reati penali, occorre che tutto il sistema d'azione consideri le vittime (come già ben si fa nel *Piano*), considerando però anche la **maggior incidenza e gravità del fenomeno sulle persone con disabilità, specie se minori**».

Queste dunque, nel dettaglio, le **richieste espresse dall'ANFFAS**, rispetto ad alcune *Linee d'azione del Piano*. Per la **Linea n. 1** (*Comunicazione – utilizzo dell'immagine femminile da parte dei media – sensibilizzazione della collettività*) e per la **Linea n. 2** (*Educazione al rispetto tra i generi*): «1) L'espressa previsione che sui mass-media e nelle scuole di ogni ordine e grado si chiarisca che qualsivoglia episodio di bullismo o di violenza sessuale e di genere non è meno grave (anzi lo è al contrario) se perpetuato verso chi "non può difendersi"; 2) la formazione degli operatori dei mass-media e della scuola (unitamente agli alunni) affinché sia chiarito che i ragazzi con disabilità hanno un diritto alla sessualità (anche nello scegliere) alla pari di chiunque; 3) la formazione per gli operatori della scuola per riconoscere, anche da alcune manifestazioni o disturbi, episodi di violenza sessuale e di genere, specie nei confronti di chi (specie per alunni con disabilità intellettiva e/o relazionale) non ha la capacità di rappresentarli compiutamente».



Immagine: Artemisia Gentileschi, *Susanna e i vecchioni*, olio su tela, 1610, Pommersfelden (Germania). Il dipinto rappresenta un episodio dell'Antico Testamento: Susanna è sorpresa al bagno nuda da due anziani giudici. Sottoposta a ricatto – o concede loro dei favori sessuali, oppure costoro la diffameranno accusandola di adulterio –, lei sceglierà di essere ingiustamente accusata. Processata, verrà condannata a morte per lapidazione. Sarà il profeta Daniele a smascherare i due calunniatori, salvando la donna dalla pena capitale. Nel dipinto è rappresentato il momento della proposta di ricatto.

Per quanto poi riguarda la **Linea d'azione n. 3** (*Formazione delle figure professionali che entrano in contatto con le donne che subiscono violenza*): «Un apposito servizio di ascolto e di orientamento per vittime di violenza con disabilità (ancor di più se intellettiva e/o relazionale), minori e non».

E infine, per la **Linea d'azione n. 6** (*Banche dati*): «La previsione, nella raccolta dei dati sulle "ulteriori caratteristiche personali ed individuali di tutti i soggetti coinvolti" nella violenza di genere, dell'eventuale condizione e tipologia di disabilità». (Stefano Borgato)

Per approfondire:

Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità ([Legge 18/09](#)):

Articolo 16: "Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti"

«1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.

2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all'età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti».

Sono disponibili sia il [documento base](#) diffuso dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, che descrive il *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, sia il [testo integrale del documento](#) elaborato dall'ANFFAS. Per ulteriori informazioni e approfondimenti: comunicazione@anffas.net.

** Il presente testo è già stato pubblicato su Superando.it, il portale edito dall'Agencia E.Net e promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), ed è qui ripreso per gentile concessione.*

Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2015

Gruppo donne UILDM - c/o Segreteria nazionale UILDM
Via Vergerio 19/2 - 35126 Padova - Tel. 049.8021001 Fax 049.757033
E-mail: gruppodonne@uildm.it - www.uildm.org/gruppodonne

© Gruppo donne UILDM. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.